

**ALLE IMPRESE ADERENTI AD
ANCE TRENTO - ASSOCIAZIONE
TRENTINA DELL'EDILIZIA****LORO SEDI**

Circolare nr. 79 -17

Trento, 14 dicembre 2017

"Decreto Fiscale" – Pubblicata la conversione in legge del DL 148/2017 6 Dicembre 2017

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.284 del 5 dicembre 2017, la **Legge 4 dicembre 2017, n. 172** di conversione del Decreto Legge 148/2017 (cd. "Decreto Fiscale"), recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria", in **vigore dal 16 ottobre 2017**.

Tra le novità introdotte nella fase di conversione in legge del Provvedimento, di particolare interesse appare la cd. "**rottamazione bis**" (art. 1), che permette di rateizzare i debiti fiscali, affidati all'Agente della Riscossione dal **2000 al 31 dicembre 2016**, anche ai contribuenti che non avevano aderito alla "prima rottamazione" o che non avevano provveduto al pagamento delle rate nel rispetto dei termini fissati.

Riconosciuta, altresì, la possibilità di accedere alla **nuova rottamazione** anche per i **carichi fiscali** relativi al **periodo d'imposta 2017** (dal 1° gennaio al 30 settembre 2017).

Inoltre, tra le ulteriori misure in materia fiscale contenute nella legge di conversione n. 172/2017 si segnalano, tra l'altro:

- modifiche alla disciplina delle **comunicazioni dati ai fini IVA** (art. 1-ter).
In particolare, per rimediare alle difficoltà di invio telematico dei dati delle **fatture IVA emesse e ricevute per il 2017**, i contribuenti potranno trasmettere i dati con **cadenza semestrale o annuale** (anziché ogni tre mesi)^[1].
Prevista, altresì, l'**inapplicabilità delle sanzioni per l'errata trasmissione delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017**, a condizione che i dati siano trasmessi correttamente **entro il 28 febbraio 2018**;
- nuova procedura di "**voluntary disclosure**" per i rientro dei capitali all'estero (art. 5 - septies). I contribuenti residenti in Italia (ex lavoratori frontalieri iscritti all'Aire o i loro eredi), potranno regolarizzare depositi sui conti correnti e libretti detenuti all'estero e mai dichiarati al fisco, con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Prorogati fino a giugno 2020 i termini di accertamento.
- **sospensione dei termini** per i versamenti **tributari** e disposizioni di favore per i contribuenti dei territori colpiti dagli ultimi eventi calamitosi (alluvione in Toscana del 9 settembre 2017 e terremoto sull'isola di Ischia del 21 agosto 2017) – art. 2.

Tra le misure contenute nel testo originale del Provvedimento e confermate anche in sede di conversione nella Legge n.172/2017, si segnala l'art. 3 in materia di **split payment**^[2] che, a decorrere dal **1° gennaio 2018**, estende l'applicazione della



“scissione dei pagamenti”, anche agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche.

Pertanto, per le fatture emesse dalla suddetta data, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, lo **“split payment”** verrà applicato nei confronti dei seguenti **soggetti**:

- tutte le **pubbliche amministrazioni**;
- gli **enti pubblici economici nazionali, regionali e locali**, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- le **fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche** per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- tutte le **società controllate**, in via diretta, dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri** (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le **società controllate**, in via diretta o indiretta, **dalle amministrazioni pubbliche**, dalle regioni, **province**, città metropolitane, **comuni ed unioni di comuni** o da enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e da **fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche** (e le società da queste stesse controllate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70);
- le **società quotate in borsa**, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate.

Per completezza, si ricorda anche che, con le modifiche già apportate alla disciplina dal precedente D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni nella legge n.96/2017, il suddetto meccanismo, che **rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2020**, è **esteso** anche **alle prestazioni di servizi** rese dai professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.

LA DIREZIONE
dott. Lorenzo Garbari

[¹] Come noto, l'art. 21 del DL n. 78/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del DL 193/2016, stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'abrogazione della comunicazione dell'elenco “clienti-fornitori” e l'introduzione di due nuovi adempimenti:

- una comunicazione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento (cd. “spesometro trimestrale”).
- una nuova comunicazione con cadenza trimestrale, relativa ai dati delle liquidazioni periodiche IVA, ivi compresa l'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

[²] Come noto, il meccanismo viene attualmente disciplinato all'art.17-ter del DPR 633/1972 (in base al quale le imprese non ricevono più l'IVA sulle fatture emesse nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici territoriali, che viene versata direttamente dal committente).